

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORRE**

Il dr. **Salvatore Galiero**, nato a Napoli il 18.4.1960 e ivi residente al Centro Direzionale – Torre Luisa – Is. S.C. (C.F.: GLRSVT60D18F839P) rapp.to e difeso, giusta procura in calce su foglio separato al presente atto, dall'avv. Roberto De Masi (C.F.: DMSRRT61E08F839L) e Alberto Saggiomo (C.F.: SGGLRT73H05F839N), con i quali elegge domicilio digitale ex art. 25 c.p.a. presso i recapiti PEC: [robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it) e PEC: [albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it) con n. di fax: 081.682855.

**CONTRO**

- **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** in persona del Ministro legale rapp.te p.t.

**E NEI CONFRONTI**

- della d.ssa **Sara Ermini**, nata a Firenze il 17.12.1966
- del dr. **Luigi De Gaetanis**, nato a Lecce il 20.11.1963

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIVA**

- della delibera n. 1376 del 17.9.2019 – Bando n. 6/2016, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, comunicata al ricorrente in pari data, in parte qua procede alla rettifica del punteggio del ricorrente in graduatoria attribuendogli punti 18.07, in relazione al concorso pubblico per titoli per la copertura di posti vacanti di Giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali (all. 2);
- nonché della relazione di risposta prot. n. 0015130 del 17.9.2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria all'istanza di riesame avanzata dal ricorrente in data 20.8.2019; (all. 3)

- nonché per quanto possa occorrere:
- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19.2.2019, di approvazione – rettifica della precedente graduatoria approvata con delibera n. 1049 del 22.5.2018 – delle graduatorie del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario, di cui n. 8 riservati alla sede di Bolzano (all. 7);
- del provvedimento prot. 13215 del 18.7.2019 del Consiglio di Presidenza con il quale veniva comunicata al ricorrente la rettifica del punteggio attribuitogli (da 16.29 punti a 18.07).
- della delibera del Consiglio di Presidenza n. 1049 del 22.5.2018, di approvazione della graduatoria del concorso in oggetto (all. 8);
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi giuridici del ricorrente.

### **E PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO**

del ricorrente all’attribuzione di punti 28,82, con conseguente inclusione nell’elenco dei vincitori del concorso pubblico per la copertura di posti vacanti di Giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali indetto con il Bando n. 6/2016.

### **FATTO**

**1)** Con bando n. 6/2016 – delibera n. 1812/IV/2016 – del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, è stato indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti vacanti di Giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali (all. 4).

Il ricorrente produceva domanda di partecipazione con specifica indicazione dei titoli posseduti come richiesto dal Bando (all. 5).

**2)** Con deliberazione n. 1049/2018/IV del 22.5.2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria in data 05.6.2018, veniva approvata la graduatoria provvisoria – di cui agli allegati tabulati “Elenco A – Graduatoria” ed “Elenco A- bis – Graduatoria Bolzano” in

cui risultano utilmente collocati i candidati fino al n. 195 e al n. 7 per la sede di Bolzano.

Il ricorrente otteneva il punteggio complessivo di 16.29 punti, collocandosi in posizione non utile in graduatoria. (all. 8)

3) Avverso tale deliberazione, il ricorrente in data 14.5.2018 proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato evidenziando una erronea valutazione dei titoli prodotti (all. 6), e richiedendo sulla base di una puntuale dimostrazione il riesame della propria valutazione e posizione in graduatoria.

Tuttavia il ricorso straordinario restava senza alcun riscontro, nonostante la richiesta avanzata in data 10.7.2018 dal Consiglio di Presidenza all'Avvocatura dello Stato *“di voler agire al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR n. 1199/1971, la devoluzione al giudice amministrativo della controversia”* (all. 2).

4) Nelle more, con deliberazione n. 1196/2018 del 3.7.2018, il Consiglio di Presidenza disponeva la copertura di ulteriori 209 posti vacanti tramite scorrimento della graduatoria concorsuale approvata in data 22.5.2018.

5) Con deliberazione n. 243/2019/IV del 18.2.2019 il Consiglio di Presidenza approvava la graduatoria definitiva (all. 7).

6) Il dr. Galiero proponeva ricorso in autotutela avverso tale deliberazione: con provvedimento del 18.7.2019 prot. 13215 il Consiglio di Presidenza comunicava l'avvenuta rettifica del punteggio attribuito al dr. Galiero, (da 16.29 punti a 18.07).

7) Non essendo tale rideterminazione corretta, il dr. Galiero produceva istanza di riesame in data 26.7.2019.

8) In data 16.9.2019 il Consiglio di Presidenza comunicava al ricorrente che *“discussa la pratica in data 10 settembre 2019 in sede di commissione congiunta tra la commissione contenzioso e quella concorsi, si è deliberato che non sono emersi elementi nuovi per modificare il punteggio di 18,07”* (all. 3).

9) Seguiva in data 17.9.2019 la approvazione della delibera n. 1376 (all. 2) con la quale il Consiglio di Presidenza procedeva alla rettifica del punteggio, tra gli altri, del ricorrente, così disponendo: “12) *Al dr. Salvatore Galiero, nato il 18.4.1960, spettano punti 18.07 anziché 16.29 e si colloca in graduatoria dopo la candidata Mazzoli Maddalena*”, ovvero al posto n. 1433.

10) La nuova collocazione in graduatoria tuttavia non costituisce posizione utile ai fini della nomina a Giudice Tributario.

Ove invece i titoli fossero stati valutati correttamente il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio di 28.82 (come si dimostrerà in diritto) utile ai fini della nomina a vincitore (come da graduatoria approvata con la delibera 243/2019 – all. 7).

Da qui l'interesse alla presente impugnativa.

La domanda di annullamento – previa sospensiva – degli atti impugnati si affida ai seguenti

#### **MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS 545/1992 E SS.MM. E II. – TABELLA “E” ALLEGATA AL D.LGS 545/1992 COME VIGENTE ALLA DATA DEL 12.9.2016 – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO N. 6/2016 – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 3-97 COST.**

a) Per la selezione dei candidati, il Bando prevedeva la valutazione dei titoli, sulla base dei criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti della Commissione Tributaria di cui alla Tabella “E” allegata al D.lgs 545/1992. (all. 9)

b) Nella domanda di partecipazione al concorso inviata dal ricorrente (all. 5) veniva puntualmente indicati i titoli di studio e di servizio posseduti.

All'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, e nonostante le richieste di riesame, veniva attribuito al dr. Galiero un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante:

- con riferimento alla categoria "B" – attività professionale svolta – 8.50 punti;
- con riferimento alla categoria "D" – rapporti di lavoro dipendente con P.A. – 5.79 punti;
- con riferimento alla categoria "F" – incarichi di componente di Consigli di Amministrazione e/o di Sindaco – 2.50 punti. (cfr. all. 7)

c) La illegittimità della valutazione emerge incontestabilmente ove si consideri quanto segue.

### **1. Categoria "B" – ATTIVITA' PROFESSIONALI**

1.1) La tabella "E" allegata al D.lgs 545/1992 dispone l'attribuzione per le "attività professionali" di un punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi di:

- 0.25 punti per l'attività di Ragioniere e Perito Commerciale;
- 0.50 punti per l'attività di Revisore Contabile.

Il ricorrente ha dichiarato (all. 5):

- di avere svolto, giusta iscrizione n. 4408/4220 A del 20.12.2004 l'attività di ragioniere e perito commerciale dal 20.12.2004 al 30.12.2016, per un totale di anni 12, pari a 3.00 punti;
- di avere svolto l'attività di Revisore Contabile (giusta iscrizione n. 96317 D.M. 15.10.1999 – G.U. supplemento n. 87) del 02.11.1999 al 30.10.2016 per un totale di anni 17, pari a 8.50 punti.

Si richiama la recente sentenza di codesto Ecc.mo Tribunale n. 12564/2019 che, per il concorso di Giudice Tributario, ha considerato validi i titoli conseguiti per i periodi di attività di revisore dei conti, anche se coincidenti con le ordinarie funzioni già oggetto di punteggio.

Ne deriva pertanto dimostrata l'erroneità del punteggio attribuito per la tabella "B" – attività professionali – pari a 8.50 punti in luogo degli 11.50 punti effettivamente spettanti al ricorrente.

**2. Categoria "D" – DIPENDENTI DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

La tabella "E" allegata al D.lgs 545/1992 stabilisce l'attribuzione di punti 0.25 (per anno o frazione superiore a sei mesi) per i dipendenti con qualifica inferiore a primo dirigente.

Il ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione di essere stato dipendente pubblico del Ministero del Lavoro, in qualifica inferiore a primo dirigente dal 15.9.1984 al 26.11.1999. Spettavano quindi, per tale periodo (16 anni) punti 4.00.

- Ha inoltre dichiarato di essere stato dipendente pubblico presso altre P.A. (Amministrazione Provinciale di Napoli) dal 26.11.1999 al 30.10.2016 (17 anni). Essendo stato il ricorrente collocato in regime di "part-time" dal 2004, spettavano pertanto punti 2.75.

**Complessivamente il punteggio attribuito per tale voce è quindi erroneo, spettando al ricorrente punti 6.75 in luogo di 5.79:**

**3. CATEGORIA "F" – ATTIVITA' SVOLTA PRESSO SOCIETA' DI CAPITALE O DI SINDACO**

a) Per tali incarichi la Tabella "E" prevede l'attribuzione di punti 0.50 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;

b) Il ricorrente ha dichiarato di avere svolto le seguenti attività:

<b>ATTIVITA' SVOLTA PRESSO SOCIETA' DI CAPITALE</b>	<b>DAL</b>	<b>AL</b>
<b>1.</b> Autostrade Meridionale spa – Componente Consiglio di Amministrazione membro Corporate Governance (società Pubblico/Privata)	07/04/2009	18/04/2012
<b>2.</b> Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.A. – Componente Consiglio di Amm.ne (Società con Capitale di maggioranza pubblico)	26/10/2001	07/11/2005
<b>3.</b> STOA' Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di	25/02/2004	19/05/2006

Impresa s.c.p.a. - Componente Consiglio di Amm.ne Società con Capitale di maggioranza pubblico)		
<b>SINDACO PRESSO:</b>		
- Ente Regionale del bacino idrografico del Fiume Sarno – Componente Collegio Revisori dei conti (Ente Pubblico)	19/12/2012	Ad oggi
- ANM spa di Napoli (Azienda Pubblica) – Componente effettivo Collegio Sindacale	21/06/2013	Ad oggi
- DAMA FINANZIARIA SPA (Società Privata) – Componente Effettivo Collegio Sindacale	10/05/2015	Fusa con Maura
- MAURA FINANZIARIA spa (società Privata) – Componente effettivo Collegio Sindacale	15/03/2013	Ad oggi
- MAURA FINANZIARIA spa (società Privata) – Presidente Collegio Sindacale	24/03/2016	Ad oggi
- Discount Campania srl (società privata) Componente effettivo Collegio Sindacale	20/02/2002	03/12/2002
- DI STASIO COSTRUZIONI SRL (società privata) Presidente Collegio Sindacale	03/06/2004	02/01/2007
- AGM spa (società privata) Revisore Unico	02/12/2015	30/10/2015
- ISVE Istituto Sindaco supplente		
- Istituto di Studi per lo Sviluppo Ente Regione Campania Curatore Fallimentare:	25/10/2013	12/10/2015
TRE EMME CONTROL SAS di Grego Adelaide LO FOBO srl VESASI sas di Iaccarino Maria NUOVA FAIT srl MG di Gianfranco e Massimo Manna snc		

Lo svolgimento di tali attività è debitamente attestato dal certificato del Registro Imprese delle Camere di Commercio di Napoli (all. 10).

c) Anche in relazione a tali attività vi è stata una erronea valutazione del punteggio.

Al ricorrente è stato infatti riconosciuto il punteggio di 2.50 (all. 5).

**Spettava invece al ricorrente complessivamente per tale categoria il punteggio di 8.57 così articolato:**

- per gli incarichi di Consigliere di Amministrazione del 26.10.2001 al 18.4.2012 punti 4.50 (di cui punti 1.5 per Autostrade Meridionali spa; 2.0 per Centro Agro Alimentare di Napoli; 1.0 per Stoà);

- per gli incarichi di Sindaco punti 4.07 (di cui 2.41 per Ente Regionale Fiume Sarno; 1.25 per Di Stasio Costruzioni; 0.41 per Discount Campania).

### **IN SINTESI**

Sulla base dei titoli posseduti spettava pertanto al ricorrente l'attribuzione di 28,82 punti (11.50 per la categoria "Attività Professionali"; 6.75 per la categoria "dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni Pubbliche"; 8.57 per la categoria "attività di amministrazione e sindaco in società di capitali"; 2.00 per la categoria "titoli accademici e di studio").

Deriva da tale punteggio la collocazione in graduatoria del ricorrente utile ai fini della nomina a Giudice Tributario (cfr. graduatoria di cui alla delibera 243/2019 - all. 7).

Si conclude per la fondatezza del motivo con conseguente annullamento degli atti impugnati.

### **2) VIOLAZIONE DEL BANDO N. 6/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE ARTT. 3-97 COST.**

Nel corso del lungo iter della procedura concorsuale, e nonostante le richieste motivate di riesame, non è stato possibile comprendere le ragioni giuridiche e i presupposti giustificativi delle valutazioni effettuate dalla Commissione Concorsuale in ordine ai titoli prodotti dal ricorrente.

Ciò in evidente violazione del principio ordinamentale sull'obbligo di compiuta motivazione.

La motivazione di un provvedimento deve essere basata su dati specifici che affiorano dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria, nonché con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dell'Amministrazione (TAR Milano Lombardia Sez. III



11 marzo 2010 n. 565 ,in senso conforme, TAR Venezia Veneto sez. I 11 marzo 2010, n,768).

Ed ancora, ex art. 3 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta (T.A.R. Roma Lazio sez. III 01 marzo 2010 n. 3171, conformemente T.A.R. Firenze Toscana sez. I 19 gennaio 2010 n. 64)

Nella fattispecie non è enucleabile l'iter logico-giuridico e i presupposti alla base alla attribuzione di punti 18.07 al ricorrente.

Segue la illegittimità degli atti impugnati per i vizi denunciati nella rubrica del presente motivo.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Parimenti sussiste il grave ed irreparabile pregiudizio essendo preclusa al ricorrente per effetto degli atti impugnati la nomina a Giudice Tributario, alla quale invece ha diritto sulla base dei titoli posseduti.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'Amministrazione intimata, all'atto della costituzione in giudizio, o comunque previo ordine dell'Ecc.mo TAR, depositi tutta la documentazione relativa alla valutazione dei punteggi attribuiti al ricorrente.

Con espressa riserva di formulare motivi aggiunti e ulteriori istanze istruttorie.

#### **P.Q.M.**

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese.

Si dichiara che la presente causa è assoggettata, al versamento di contributo unificato pari a € 650,00.

I sottoscritti avv.ti Roberto De Masi e Alberto Saggiomo, difensori del dr. **Salvatore Galiero**, nato a Napoli il 18.4.1960 e ivi residente al Centro Direzionale – Torre Luisa – Is. S.C. (C.F.: GLRSVT60D18F839P) dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell’art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall’Ufficio Postale sono conformi all’originale nativo del presente atto.

avv. Roberto De Masi

avv. Alberto Saggiomo